

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI**  
**DOTTORATO DI RICERCA**  
*(approvato da C. d'A. del 12 ottobre 2004)*

## INDICE

Articolo 1 Finalità
Articolo 2 Ambito di applicazione
Articolo 3 Istituzione dei corsi
Articolo 4 Requisiti
Articolo 5 Valutazione dei requisiti di idoneità
Articolo 6 Accesso ai corsi
Articolo 7 Costituzione delle Commissioni di valutazione comparativa dei candidati
Articolo 8 Diritti e doveri dei dottorandi
Articolo 9 Coordinatore
Articolo 10 Collegio dei docenti
Articolo 11 Attività di docenza
Articolo 12 Ammissione all'esame finale
Articolo 13 Procedure dell'esame finale
Articolo 14 Borse e contributi
Articolo 15 Norma finale

## **Articolo 1**

### ***Finalità***

1. Il presente Regolamento, che ha natura di regolamento interno in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e ai criteri generali del D.M. 30 aprile 1999, n. 224, e dell'art. 7 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.M. 7 maggio 2004 e pubblicato nella G.U. n. 122 del 26 maggio 2004, suppl. ord. n. 98, disciplina le procedure per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca (di seguito denominati "corso/i") istituiti dall'Università telematica non statale TEL.M.A. (di seguito denominata "Università"), autonomamente o con altri enti o soggetti.
2. I corsi sono finalizzati all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati.
3. Il Regolamento determina le modalità per l'accesso ai corsi medesimi e per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

## **Articolo 2**

### ***Ambito di applicazione***

1. I corsi possono essere istituiti dall'Università oppure in consorzio con altre Università o in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di elevata e riconosciuta qualificazione culturale e scientifica, nonché di personale, strutture e attrezzature idonee.

## **Articolo 3**

### ***Istituzione dei corsi***

1. Il Rettore istituisce i corsi con proprio decreto, su proposta di uno o più Consigli di Dipartimento o di Facoltà, in mancanza di idonea struttura dipartimentale, previa delibera del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione, nonché previo parere del Nucleo di valutazione di Ateneo.
2. La proposta di istituzione dei corsi deve contenere i seguenti elementi:
  - a) la denominazione del corso;
  - b) le tematiche scientifiche;
  - c) gli obiettivi formativi;
  - d) il numero massimo dei posti disponibili;
  - e) le modalità delle prove di ammissione;
  - f) l'organizzazione del corso e la durata, che dovrà essere di almeno tre anni;
  - g) le modalità di valutazione dei dottorandi;
  - h) il piano finanziario;
  - i) l'individuazione del Coordinatore;
  - j) i criteri di nomina del Collegio dei docenti;
  - k) le procedure dell'esame finale per il conseguimento del titolo;
  - l) le eventuali altre sedi universitarie consorziate e l'indicazione delle strutture e dei finanziamenti messi a disposizione da ciascuna sede;

m) gli eventuali soggetti privati o pubblici con cui stipulare convenzioni, ai sensi della normativa vigente.

n) ogni altro elemento utile all'acquisizione del parere del Nucleo di valutazione per la verifica dei requisiti di cui all'art. 4.

3. Il numero di ammessi a ciascun corso non potrà essere inferiore a tre.

4. L'istituzione dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

#### **Articolo 4** ***Requisiti***

1. Per attivare i corsi è necessario valutare la sussistenza dei seguenti requisiti di idoneità:

a) la qualificazione scientifica dei percorsi formativi rivolti a sostenere attività di ricerca di alta qualificazione;

b) la previsione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un Collegio di docenti e di tutor in numero proporzionato al numero dei dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'area di riferimento;

c) un'adeguata disponibilità di risorse finanziarie e di strutture didattiche e di ricerca;

d) la documentata collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;

e) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo, alla rispondenza del corso ai suoi obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi.

#### **Articolo 5** ***Valutazione dei requisiti di idoneità***

1. La valutazione dei requisiti di cui all'articolo 4 è effettuata dal Nucleo di valutazione di Ateneo al momento dell'istituzione dei corsi di dottorato, nonché con periodicità annuale.

2. Il Rettore trasmette al Ministero, per il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, i risultati delle attività di valutazione del Nucleo, di cui al comma precedente, unitamente a eventuali osservazioni effettuate dagli Organi preposti alla ricerca e alla didattica.

## **Articolo 6**

### ***Accesso ai corsi***

1. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore che ne cura la pubblicità compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la comunicazione al MIUR.
2. Possono accedere ai corsi i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti antecedenti il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 o analogo titolo accademico universitario conseguito all'estero e riconosciuto dal Collegio dei docenti, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
3. L'ammissione avviene previo superamento di idonea valutazione comparativa dei candidati, diretta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, così come disciplinata dal bando di concorso.
4. La Commissione, incaricata della valutazione comparativa dei candidati, è tenuta a formulare una graduatoria di merito dei candidati.
5. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.

## **Articolo 7**

### ***Costituzione delle Commissioni di valutazione comparativa dei candidati***

1. Le Commissioni incaricate delle valutazioni comparative dei candidati sono nominate dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e strutture pubbliche e private di ricerca. Le commissioni giudicatrici devono chiudere i propri lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.
2. Il Rettore nomina, con i medesimi criteri, i membri supplenti.
3. Nel caso di corsi istituiti a seguito di accordi di cooperazione universitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

## **Articolo 8**

### ***Diritti e doveri dei dottorandi***

1. I dottorandi sono tenuti a frequentare i corsi, i seminari e le giornate di studio, su indicazione del Collegio dei docenti e, per un minimo di 200 ore complessive.
2. I dottorandi possono essere autorizzati a svolgere periodi di studio all'estero e stage presso enti pubblici e privati, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Coordinatore e, in linea con quanto stabilito dal Collegio dei docenti; tali attività sono compatibili ai fini del raggiungimento delle ore previste dal precedente comma 1.
3. I dottorandi possono essere autorizzati dal Coordinatore a effettuare trasferte, sia in territorio nazionale sia in paesi esteri, e ottenere il rimborso delle spese sostenute e

documentate, nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione.

4. Ai dottorandi può essere affidata un'attività didattica sussidiaria o integrativa; tale attività non deve incidere negativamente sull'attività primaria del dottorato.

## **Articolo 9**

### ***Coordinatore***

1. Il Coordinatore presiede il Collegio dei docenti ed è nominato dal Consiglio di Facoltà, su proposta della Giunta dei Dipartimenti a cui afferisce il corso. Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere confermato.

2. Il Coordinatore può nominare fino a due vice - coordinatori per migliorare la funzionalità organizzativa.

3. Il Coordinatore esercita le seguenti funzioni:

- a) presiede il Collegio dei docenti;
- b) sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche del corso;
- c) coordina e cura i rapporti con gli Organi accademici e con gli enti esterni;
- d) dispone e autorizza gli atti di gestione relativi alle attività del corso;
- e) redige annualmente una relazione particolareggiata sulle attività del corso;
- g) svolge ogni altra funzione utile all'attuazione dei programmi.

## **Articolo 10**

### ***Collegio dei docenti***

1. Il Collegio dei docenti è composto da docenti e ricercatori, anche appartenenti a Università straniere, nominati dal Consiglio di Facoltà, secondo i criteri stabiliti dai decreti istitutivi dei corsi, su proposta della Giunta di dipartimento a cui afferisce il singolo corso.

2. Il Collegio dei docenti svolge le seguenti funzioni:

- a) redige i programmi del corso;
- b) ha la responsabilità didattica e scientifica delle attività di docenza, seminariali e di ricerca;
- c) sospende l'erogazione della borsa di studio al dottorando;
- d) sospende o esclude i dottorandi dal corso con delibera motivata e previa verifica dei risultati conseguiti e dei comportamenti tenuti; sono fatti salvi i casi di maternità o di grave e documentata malattia e di servizio militare e civile; in caso di sospensione, di durata superiore a trenta giorni ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio; la esclusione dal dottorato è comunicata dal Rettore all'interessato;
- e) sottopone l'attività di ricerca svolta dai dottorandi a valutazione, almeno una volta l'anno e secondo quanto stabilito dai bandi.

## **Articolo 11**

### ***Attività di docenza***

1. L'attività didattica viene svolta dai membri del Collegio dei docenti e da docenti anche esterni che operano sotto la responsabilità del Collegio dei docenti.

## **Articolo 12**

### ***Ammissione all'esame finale***

1. L'ammissione all'esame finale è subordinata al parere favorevole di un Comitato di tesi costituito per ciascun candidato al momento dell'approvazione della tesi.
2. Il Comitato è composto dal tutor e da due professori e ricercatori di ruolo, di cui almeno uno deve essere di altra Università o altro Dipartimento, nominati dal Collegio dei docenti.

## **Articolo 13**

### ***Procedure dell'esame finale***

1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta con la Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, per la sessione d'esami dell'anno successivo.
2. L'esame finale per il conseguimento del titolo ha per oggetto la valutazione della tesi di dottorato.
3. L'ammissione o esclusione del dottorando dall'esame finale è deliberata dal Collegio dei docenti, sulla base del parere espresso dal Comitato di tesi. L'esclusione è comunicata all'interessato dal Rettore.
4. Su proposta del Collegio dei docenti e per comprovati motivi, il Rettore può ammettere il candidato a sostenere l'esame finale in deroga ai termini previsti.
5. Il Rettore può autorizzare, su proposta del Collegio dei docenti e per non più di una volta, il differimento del termine di presentazione della tesi in caso di malattia, maternità, gravi e giustificate ragioni personali o comunque per comprovati motivi, ammettendo il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e comunque entro i termini previsti per il ciclo successivo.
6. La tesi finale deve essere inviata dal dottorando alla Commissione giudicatrice con l'accompagnamento di una relazione del Comitato di tesi.
7. Al termine dell'esame la Commissione giudicatrice esprime un giudizio sulla tesi presentata da ciascun dottorando. Le proposte di rilascio del titolo di dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.
8. Gli accordi di cooperazione universitaria internazionale possono prevedere diverse procedure per il conseguimento del titolo, preventivamente pubblicizzate.

## **Articolo 14**

### ***Borse e contributi***

1. Il numero complessivo delle borse di studio conferite dall'Università è non inferiore alla metà dei dottorandi.
2. I dottorandi titolari di borse di studio, conferite dall'Università su fondi ripartiti dal MIUR, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.
3. Le borse di studio sono assegnate annualmente, previa valutazione comparativa del merito, e tenendo conto di eventuali altre borse di studio di cui goda il candidato.
4. La cadenza di pagamento della borsa di studio è, di norma, bimestrale.
5. L'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, nonché i criteri degli esoneri dagli stessi e l'importo dell'aumento della borsa di studio per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 15**

### ***Norma finale***

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 7.2, lettera c) dello Statuto, sentiti il Senato Accademico, le Facoltà e i Dipartimenti è emanato dal Rettore, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto medesimo.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono apportate con le medesime modalità di cui al precedente comma 1.